

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I<sup>a</sup>SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 038/CGF

(2014/2015)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 306/CGF– RIUNIONE DEL 23 MAGGIO 2014

## 1° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Paolo Del Vecchio, Avv. Cesare Persichelli– Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**4. RICORSO NOVARA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NOVARA/PALERMO DEL 3.5.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 77 del 6.5.2014)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 77 del 6.5.2014, ha inflitto la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 alla società Novara Calcio.

Tale decisione veniva assunta perché, durante il secondo tempo dell'incontro Novara/Palermo disputato il 3.5.2014, sostenitori della società Novara rivolgevano cori insultanti nei confronti di un Assistente.

Avverso tale provvedimento la società Novara Calcio ha preannunziato reclamo, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 7.5.2014 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 20.5.2014, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal Novara Calcio di Novara, dichiara estinto il giudizio.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO TERNANA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA TERNANA/BARI DEL 3.5.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 77 del 6.5.2014)

Con atto del 10.5.2014, la Ternana Calcio S.p.A. ha preannunziato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie B resa in data 6.5.2014, con cui è stata inflitta alla società reclamante la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00, a seguito della gara Ternana/Bari del 3.5.2014.

Con l'impugnato provvedimento, il Giudice Sportivo infliggeva alla società sportiva Ternana Calcio s.p.a. le seguenti sanzioni:

- *Ammenda di euro 5.000,00 alla Società Ternana Calcio S.p.A.*

- *Squalifica per 7 giornate effettive di gara a carico del calciatore tesserato sig. Brignoli Alberto*, oltre che la squalifica per 4 giornate effettive di gara a carico del calciatore tesserato sig. *Zito Antonio* per cui la società ha proposto separato ricorso.

Dagli atti emerge che all'interno del recinto di gioco ed all'interno del tunnel interno all'impianto presenziavano e sostavano soggetti non autorizzati, che, benché indossassero a prima vista casacche gialle appartenenti al personale, non erano muniti di permessi.

Inoltre detti soggetti non autorizzati, avvicinandosi al direttore di gara gli rivolgevano espressioni ingiuriose con le quali lo "invitavano" a vergognarsi e gli indirizzavano applausi ironici, sottolineando il loro disappunto per la conduzione di gara.

Con l'odierno ricorso, la società contesta la decisione emanata dal Giudice Sportivo, ritenendo, nella sostanza, che non di comportamento ingiurioso si possa parlare, ma, al più, di comportamento irrispettoso, citando, in tal senso, una serie di precedenti giurisprudenziali di questa Corte che, per casi analoghi, ha ritenuto di ridurre la sanzione dell'ammenda a carico della società.

La difesa della Ternana sostiene che le parole rivolte all'arbitro non possono essere qualificate come ingiuriose, non solo tenendo conto dei principi penalistici che qualificano l'ingiuria, ma anche sulla base del buon senso che vuole tale condotta al più come irrispettosa ed irriverente nei confronti dell'arbitro.

In considerazione dei dati riportati, il reclamante richiede una riduzione dell'ammenda.

### **DIRITTO**

Nonostante la partita, nel suo insieme, si sia svolta in un clima assai agitato, in quanto la quantità degli espulsi e gli atteggiamenti assunti da alcuni calciatori della squadra ospitante hanno dato luogo ad un'atmosfera tesa ed assai poco piacevole, anche sugli spalti, è pur vero che non vi sono state espressioni realmente ingiuriose, ma solo irrispettose nei confronti del direttore di gara (costituite da frasi e da gesti, come l'applauso).

Resta il fatto che detti soggetti non sarebbero potuti entrare nel recinto di giuoco ed erano già, quindi, in difetto.

Situazione di difetto aggravata poi dal comportamento concretamente tenuto.

Ad ogni modo, attesa la natura "solo" irrispettosa delle espressioni e dei gesti, si ritiene che possa trovare parziale accoglimento il ricorso della Ternana, nel senso di una moderata riduzione della sanzione, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte in casi analoghi.

Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Ternana Calcio di Terni, riduce la sanzione inflitta all'ammenda di € 3.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## **6. RICORSO TERNANA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BRIGNOLI ALBERTO SEGUITO GARA TERNANA/BARI DEL 3.5.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 77 del 6.5.2014)

Con atto del 10.5.2014 la Ternana Calcio S.p.A. ha preannunciato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie B resa in data 6.5.2014, con cui è stata inflitta la sanzione di squalifica per 7 giornate effettive di gara al tesserato calciatore sig. *Brignoli Alberto*, in seguito alla gara Ternana/Bari del 3.5.2014.

Nello specifico, come da segnalazione dell'Ufficiale di gara, gli episodi scatenanti la sanzione si collocano al minuto 48 del secondo tempo di gioco, quando il sig. *Brignoli Alberto*, secondo la descrizione riportata, assumeva un atteggiamento intimidatorio, nonché minaccioso nei confronti dello stesso arbitro, stratonandogli con entrambe le mani l'avambraccio destro nel tentativo di impedirgli di assumere un provvedimento di espulsione nei confronti di un compagno di squadra, reiterando tale atteggiamento, subito dopo, prima stringendogli il taschino della divisa, tentando di non fargli estrarre il cartellino e successivamente colpendogli il braccio destro proteso per la notifica del provvedimento e, infine, all'atto della propria espulsione rivolgendogli espressioni ingiuriose.

Di seguito al descritto episodio se ne verificavano altri al rientro verso gli spogliatoi.

Con il reclamo in trattazione la società tende a dimostrare l'insussistenza della condotta minacciosa nonché intimidatoria da parte del suo tesserato, in primo luogo per la durata temporale dei fatti contestati, che non poteva dare luogo ad atteggiamenti realmente valutabili come minaccia

all'incolumità fisica del direttore di gara, in secondo luogo per la totale assenza di conseguenze fisiche e psichiche sulla persona stessa del direttore di gara.

Infine si evidenzia la totale assenza di espressioni ingiuriose, come riportato dal referto arbitrale, tutt'al più considerabili come irrispettose nei confronti della sua persona.

In considerazione degli elementi riportati, il ricorrente richiede una equa e corretta quantificazione della sanzione disciplinare da irrogare in seguito alla precedente ammenda inflitta, nonché una riduzione a due giornate effettive di squalifica oltre all'ammonizione con diffida ed all'ammenda nella misura ritenuta di giustizia e di ragione.

A tal proposito ha chiesto, ai sensi dell'art. 37, comma 2, C.G.S., di esser sentite personalmente e/o tramite il proprio difensore che lo rappresenta.

### **DIRITTO**

Il ricorso è parzialmente accoglibile per le seguenti ragioni.

Il fatto che si tratti di prima espulsione della carriera e che il Brignoli si sia immediatamente, già negli spogliatoi, scusato con l'arbitro, unitamente al fatto di essersi presentato personalmente dinanzi a questa Corte per mostrare il proprio pentimento per quanto accaduto, depongono sicuramente a favore del tesserato.

Oltre tutto, dalla dinamica dei fatti, sembra essersi trattato di un episodio che va ad inquadrarsi in una partita alquanto singolare e sicuramente "nervosa", in quanto vari sono stati gli episodi di espulsione.

Il fatto di voler impedire al direttore di gara di estrarre il cartellino dal taschino appare come un episodio più di ingenuità, che non di violenza.

Il reiterarlo, poi, appare ancora più paradossale, perché privo di senso.

Ciò che, a giudizio, di questa Corte appare invece senza dubbio grave è il protrarsi della protesta, nell'uscire dal terreno di gioco, inveendo contro l'arbitro, in quanto tale comportamento ha fomentato il pubblico, che, a quel punto, si è sentito quasi autorizzato ad un'aperta contestazione del direttore di gara.

Pertanto permane la gravità dell'episodio, data anche dai ripetuti contatti fisici del calciatore con il direttore di gara, cosa assai deprecabile; ma si può, nondimeno, per le ragioni sopra esposte, ridurre leggermente l'entità della squalifica.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Ternana Calcio di Terni, riduce la sanzione inflitta al calc. Brugnoli Alberto a 5 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### **2° COLLEGIO**

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Paolo Del Vecchio, Prof. Alessandro Zamponi – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

### **7. RICORSO BRESCIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CORVIA DANIELE SEGUITO GARA BRESCIA/MODENA DEL 13.5.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 80 del 14.5.2014)

Con reclamo ritualmente proposto la Brescia Calcio S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 80 del 14.5.2014) con la quale il Giudice Sportivo presso la L.N.P. Serie B ha irrogato al calciatore Corvia Daniele, seguito gara Brescia/Modena del 13.5.2014, la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara "per avere al 27° del 2° tempo, rivolto all'Arbitro espressioni ingiuriose".

Con i motivi scritti la reclamante ha contestato la sussistenza dell'addebito disciplinare assumendo che il Corvia aveva imprecauto contro sé stesso e non contro l'Arbitro.

Ha, inoltre, eccepito che l'epiteto refertato non era qualificabile come ingiurioso e/o offensivo.

Ha, altresì, precisato che al termine della gara il calciatore si era recato nello spogliatoio dell'Arbitro dando spiegazioni su quanto accaduto e per scusarsi ove il suo comportamento, così come attribuitogli, fosse stato ritenuto e considerato come rivolto al Direttore di gara.

A tal uopo ha chiesto che a quest'ultimo fossero chiesti chiarimenti in esito a quanto refertato.

Ritenuta, comunque, eccessivamente afflittiva la sanzione inflittagli, ha richiamato, al fine della riduzione della squalifica ad una sola giornata effettiva di gara, alcuni precedenti in casi consimili; in tal senso ha concluso.

Alla seduta del 23.5.2014, tenutasi davanti alla C.G.F. - I Sezione Giudicante, è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.

Osserva, infatti, questa Corte che l'epiteto pronunciato dal Corvia è di natura insultante ed è stato rivolto all'Arbitro, come correttamente ed inequivocabilmente dal medesimo refertato.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Brescia Calcio di Brescia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**8. RICORSO U.S. LATINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. JONATHAS DE JESUS CRISTIAN SEGUITO GARA CROTONE/LATINA DEL 13.5.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 80 del 14.5.2014)

All'esito dell'esame della documentazione relativa alla gara Crotone/Latina del 13 maggio 2014, valevole per il Campionato di Serie B, Stagione Sportiva 2013/2014, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 80 del 14 maggio 2014, ha inflitto al calciatore Jonathas De Jesus, tesserato in favore della U.S. Latina Calcio S.r.l., la squalifica per 4 giornate effettive di gara ed ammonizione *“per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (nona sanzione); per aver, al 41° del primo tempo, all'atto dell'ammonizione, spinto con la mano sulla spalla l'Arbitro rivolgendogli un'espressione ingiuriosa”*.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso la società U.S. Latina Calcio S.r.l., la quale ha sostenuto, in sintesi, che la frase rivolta dal calciatore all'arbitro non può essere reputata ingiuriosa e, pertanto, la sanzione inflitta andrebbe ridotta.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 23 maggio 2014, sono presenti l'avv. Fabrizio Colletti ed il calciatore Jonathas De Jesus, personalmente. L'avv. Colletti si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso.

Preliminarmente occorre rilevare che la ricorrente nel proprio reclamo pone quasi esclusiva attenzione alla frase pronunciata dal calciatore, senza soffermarsi, se non brevemente, sulla spinta che lo stesso calciatore ha dato all'arbitro. Al riguardo, la ricorrente descrive, in pochi cenni, che non si sarebbe trattato di una spinta, ma che il giocatore avrebbe meramente toccato sulla spalla il direttore di gara, al solo fine di attirare la sua attenzione.

Diversamente, dal referto dell'arbitro risulta che il calciatore lo abbia spinto con una certa forza sulla spalla, anche se apparenti conseguenze. Tale circostanza è parte della complessiva condotta sanzionata dal Giudice sportivo, costituita anche dalla frase rivolta all'arbitro, che anche questa Corte ritiene ingiuriosa.

Ciò nonostante, nella dosimetria complessiva della pena da applicare questa Corte ritiene che la sanzione possa essere ridotta alla squalifica per tre giornate effettive di gara.

Per tali motivi, la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso, riduce la sanzione inflitta al calciatore Jonathas De Jesus a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

**Publicato in Roma l'11 settembre 2014**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete